

# **ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA**

**(Legge 3 febbraio 1969, n. 69)**

## *TITOLO I*

### ***DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI***

#### Capo 1

#### **Dei Consigli dell'Ordine regionali o interregionali**

##### **ART. 1 - ORDINE DEI GIORNALISTI**

E' stato istituito l'Ordine dei giornalisti. Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo. Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista. Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi. Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge. Tanto gli Ordini regionali e interregionali, quanto l'Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

##### **ART. 2 - DIRITTI E DOVERI**

E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra

\

giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

### ART. 3 - COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI O INTERREGIONALI

I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'Albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

### ART. 4 - ELEZIONE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE

L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si afferma mediante avviso spedito per posta raccomandata almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima. L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

### ART. 5 - VOTAZIONI

Il Presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano fra i cinque, per iscrizione, esercita le funzioni di Presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di nascita. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale. Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.

### ART. 6 - SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega. Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il Presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi precede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio. Compiuto lo scrutinio, il Presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Allorché non è

\

raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un' assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere. Dopo l'elezione, il Presidente dell'assemblea comunica al Ministero di Grazia e Giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.

#### ART. 7 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO. SOSTITUZIONI

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

#### ART. 8 - RECLAMO CONTRO LE OPERAZIONI ELETTORALI

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione. Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

#### ART. 9 - CARICHE DEL CONSIGLIO

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. Ove il Presidente sia iscritto nell'elenco dei professionisti, il Vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicisti, e reciprocamente.

#### ART. 10 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Se il Presidente e il Vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'Albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

#### ART. 11 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
- b) vigila per la tutela di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo

della professione; c) cura la tenuta dell'Albo e provvede alle iscrizioni e cancellazioni; d) adotta i provvedimenti disciplinari; e) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti; g) dispone la convocazione dell'assemblea; h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, "lettera g", le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per l'iscrizione nell'Albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati; i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

#### ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti. Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea. L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprono o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### ART. 13 - ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEI CONTI

L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

#### ART. 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il Presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'Albo dell'Ordine. Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

#### ART. 15 - NORME COMUNI PER LE ASSEMBLEE

Il Presidente e il Segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di Presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del Presidente si applica il disposto dell'art.10; in caso di impedimento del segretario, la assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'articolo 4.

## Capo II

### **Del Consiglio Nazionale dell'Ordine**

#### **ART. 16 - CONSIGLIO NAZIONALE, COMPOSIZIONE**

E' istituito, con sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicitista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi. Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 500 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà. Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 1.000 pubblicitisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1.000 pubblicitisti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla metà. L'elezione avviene a norma degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili. Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa il termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

#### **ART. 17 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO NAZIONALE SOSTITUZIONI**

I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti. Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 7.

#### **ART. 18 - INCOMPATIBILITA'**

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale. Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunci alla nuova elezione nei termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.

#### ART. 19 - CARICHE

Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti, tra gli stessi sono compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Designa pure tre giornalisti perché esercitino le funzioni di revisore dei conti. Il Presidente deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei professionisti, il Vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti, i revisori dei conti tra gli iscritti che non ricoprono o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.

#### ART. 20 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro di Grazia e Giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista; h) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale; c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo articolo 24; d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'Albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori; e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro di Grazia e Giustizia; f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di Grazia e Giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento; g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di Grazia e Giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti.

#### ART. 21 - ATTRIBUZIONI AL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il Presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dell'articolo 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.

#### ART. 22 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

\

Il Presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni dei Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme. In caso di sua assenza o impedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, secondo e terzo comma.

### Capo III

#### **Disposizioni comuni**

#### **ART. 23 - RIUNIONI DEI CONSIGLI E DEL COMITATO ESECUTIVO**

Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Fino all' insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente. Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.

#### **ART. 24 - ATTRIBUZIONI DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**

Il Ministro di Grazia e Giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine. Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente, quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli. Con lo stesso decreto il Ministro nomina scegliendo fra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino all'elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

#### **ART. 25 - INELEGGIBILITA'**

Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 9 e 19 i pubblicitari iscritti anche ad altri Albi professionali che siano funzionari dello Stato.

## *TITOLO 1*

### ***DELL'ALBO PROFESSIONALE***

#### Capo 1

##### **Dell'iscrizione negli elenchi**

###### **ART. 26 - ALBO: ISTITUZIONE**

Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale, è istituito l'Albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio. L'Albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti. I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori dal territorio della Repubblica sono iscritti nell'Albo di Roma.

###### **ART. 27 - ALBO: CONTENUTO**

L'Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'Albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'Albo. A ciascun iscritto nell'Albo è rilasciata la tessera.

###### **ART. 28 - ELENCHI SPECIALI**

All'Albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera, e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici. Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine.

###### **ART. 29 - ISCRIZIONE NELL' ELENCO DEI PROFESSIONISTI**

Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui